

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 22/2025

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/444 nei confronti di

Tocchioni Maurizio - id FSI 120408

A.S.D. Scacchi Bisenzio - id FSI 17038

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 28.9.2025-ore 21:00 l'Al Leonardo Bartolini, Arbitro principale del torneo "Week-End Tuscany move", svoltosi a Scandicci (FI) con inizio in data 26.9.2025 e fine in data 28.9.2025, segnalò che *"Il giocatore segnalato non si è presentato al terzo turno nel pomeriggio del 27/09 senza dare comunicazione alcuna. Contestualizzo il tutto. Il torneo era un week-end con formula un turno il venerdì pomeriggio, un turno il sabato mattina, un turno il sabato pomeriggio, un turno la domenica mattina e un turno la domenica pomeriggio. Il giocatore segnalato, con Elo FIDE 1895, era la testa di serie numero 2 del torneo 1600-1900. Al primo turno, in scacchiera elettronica, ha perso per squillo di cellulare contro un 1751. Al secondo turno ha consegnato per sicurezza il proprio cellulare spento e ha perso contro un 1685, per una variazione Elo complessiva dopo il turno 2 di -29 punti. L'ha ritirato al termine della partita senza fare menzione di assenza al terzo turno. Al terzo turno era abbinato contro l'unico giocatore con Elo Italia del torneo (ovvero: vincere, perdere o pattare non gli avrebbe dato variazione Elo FIDE). Il giocatore non si è presentato. Trascorso il tempo di tolleranza la vittoria è stata assegnata al suo avversario. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione diretta dal giocatore entro la conclusione del turno 3, l'assenza era da considerarsi ingiustificata ex 6.2.2 di RTF. Prima di produrre l'abbinamento del turno 4 ho chiesto a Dorianio Tocchioni, fratello di Maurizio e partecipante al torneo A, se avesse notizie di Maurizio, anche per capire se inserirlo nel turno 4. Mi ha risposto: "Mi sa che stesse poco bene". Non ho inserito quindi il giocatore nel turno 4. Il giocatore segnalato si è presentato nell'area di gioco come spettatore al turno 4 (e vi è rimasto fino al termine del turno 5) senza menzionare né a me né al collaboratore i motivi circa la sua assenza del turno 3 (sarebbe comunque stato assente ingiustificato, per giustificazione tardiva, ex 6.2.2 di RTF). Per inciso non ha neanche chiesto spiegazioni sul perché non fosse abbinato al turno 4, probabilmente dando per scontato che la direzione arbitrale l'avrebbe rimosso dagli abbinamenti."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 2.10.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/444, comunicato agli interessati Sig. Maurizio Tocchioni e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla A.S.D. Scacchi Bisenzio, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 15.10.2025 e che nel termine perentorio del 13 ottobre 2025 gli stessi avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, al procedimento non è stata acquisita alcuna produzione documentale ulteriore alla segnalazione arbitrale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Maurizio Tocchioni

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.

Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato."

Nel caso di specie, posto che l'assenza del giocatore è stata rilevata dalla direzione arbitrale una volta pubblicati gli abbinamenti definitivi e che le ragioni della stessa assenza non sono state esposte alla medesima direzione prima della conclusione del relativo turno di gioco, trattasi di forfait ingiustificato.

Tale forfait, che si è risolto nell'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, divenuta non valida per le variazioni del rating in parte qua e per la contestuale attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, configura l'illecito sportivo di cui all'art. 33, co. 1° R.G.D. che così dispone: *"rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto".*

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la *"manipolazione di competizioni scacchistiche"* va intesa quale *"intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri."*

Né potrà fondatamente revocarsi in dubbio la volontà e la piena consapevolezza del giocatore segnalato di aver alterato lo svolgimento e il risultato della gara.

Infatti, al riguardo, sussistono sufficienti elementi indiziari probatori del doloso illecito sportivo, sia perché a norma dell'art. 4, co. 3° R.G.D. l'eventuale ignoranza da parte del giocatore delle implicazioni del suo forfait ingiustificato non può essere invocata a nessun effetto, sia e soprattutto perché il medesimo giocatore non ha inteso fornire alcuna ragione di natura scriminante e/o scusante, sebbene soltanto parzialmente, la sua assenza non programmata per il terzo turno, né alla direzione arbitrale in sede di torneo, una volta presente come spettatore nel corso del quarto e del quinto turno di gioco, né tantomeno nel corso del presente procedimento.

Orbene, al dedotto illecito sportivo consegue la punibilità del tesserato a norma dei combinati disposti degli artt. 24, co. 1° lett. d) e 33, co. 2° cpv. R.G.D., che prescrivono *"la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni"* dall'attività agonistica.

In ragione della natura e dell'entità dell'illecito, della condotta del giocatore postuma alla consumazione dello stesso, nonché della mancanza di precedenti disciplinari, si ritiene equa l'irrogazione della sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

- Quanto alla società affiliata A.S.D. Scacchi Bisenzio

L'art. 5, co. 1° R.G.D. dispone che:



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva è incorsa la società affiliata, per il cui tramite il giocatore sanzionato risulta tesserato.

La misura della sanzione è determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Tocchioni Maurizio - id FSI 120408 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di mesi cinque;
- 3) dichiara la società A.S.D. Scacchi Bisenzio - id FSI 17038, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Maurizio Tocchioni;
- 4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, alla predisposizione di idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 15 ottobre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>